

INFORMAZIONI IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO

In base all'art.1 comma 695 della Legge 147/2013 il mancato o parziale pagamento entro le scadenze previste dall'art. 9 del Regolamento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento, con addebito delle spese al contribuente.

I contribuenti possono avvalersi dell'istituto del **Ravvedimento** che consente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Il ravvedimento si perfeziona mediante il pagamento della tassa o della differenza della tassa dovuta, degli interessi legali sulla tassa e della sanzione sulla tassa versata in ritardo, ridotta in base al seguente schema:

Momento del ravvedimento	Sanzione edittale	Riduzione da ravvedimento	Sanzione ridotta
entro i primi 14 giorni	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,50%
dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione oppure entro un anno dall'omissione del versamento	30%	1/8	3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva oppure entro due anni dall'omissione del versamento	30%	1/7	4,29%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva o dei due anni dall'omissione del versamento	30%	1/6	5,00%

Per il pagamento del ravvedimento si utilizza il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta, col medesimo codice tributo (3944 - TARI Tassa sui rifiuti) e barrando la casella "ravv". **Ravvedimento.**

Per il calcolo degli interessi legali dovuti maturano dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, utilizzando i tassi legali di seguito elencati:

dal 1/1/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%